



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e successive modificazioni, recante "Ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252";

VISTO il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e successive modificazioni, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229";

VISTO il D.P.R. 7 maggio 2008 e successive modificazioni, con il quale è stato recepito l'accordo sindacale per il personale non dirigente e non direttivo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per il quadriennio normativo 2006 – 2009;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 64 e successive modificazioni, recante "Regolamento di servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217";

VISTO il Decreto n. 209 del 9 luglio 2019 con il quale il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha istituito uno specifico gruppo di lavoro incaricato di redigere delle linee guida di carattere generale per l'istituzione degli albi dei Formatori;

CONSIDERATO che il D.P.R. 7 maggio 2008 ha indicato, all'art. 28, le linee d'indirizzo per l'espletamento dell'attività di formazione e di aggiornamento professionale;

CONSIDERATO che l'art. 29 del D.P.R. 7 maggio 2008 prevede l'istituzione di un Tavolo tecnico per la programmazione didattica composto da rappresentanti dell'Amministrazione e delle Organizzazioni sindacali rappresentative, allo scopo di elaborare un progetto generale della formazione;

CONSIDERATO che il comma 3 del su menzionato art. 29 prevede che il Tavolo tecnico determini i criteri per la realizzazione di appositi albi di Formatori suddivisi per le aree tematiche-disciplinari ai fini dell'applicazione dei programmi formativi sul territorio nazionale;

CONSIDERATE le circolari e le disposizioni vigenti che disciplinano il sistema di formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed, in particolare, gli atti emanati dalla Direzione centrale per la formazione che definiscono i criteri di selezione e i percorsi formativi per il rilascio dell'abilitazione di Formatore e di Formatore Esperto;

VISTA la nota prot. n. 37654 del 04/11/2015 che regola le attività di mantenimento e *re-training* per le diverse aree tematiche-disciplinari;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 64 concernente il regolamento di servizio del personale appartenente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, concernente il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2016 concernente il codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno;

DECRETA

Articolo 1

Finalità

1. E' istituito l'Albo dei Formatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di seguito indicato anche Albo.
2. Il presente decreto stabilisce le modalità di ingresso nell'Albo dei Formatori, nonché quelle di mantenimento, di sospensione e di revoca della abilitazione di Formatore e di Formatore Esperto.
3. Nel presente decreto, ove non necessariamente specificato, il termine di "Formatore" è genericamente riferito, contestualmente, al "Formatore" e al "Formatore Esperto".

Articolo 2

Articolazione dell'Albo dei Formatori

1. L'Albo dei Formatori è articolato nelle aree tematiche-disciplinari di cui all'Allegato 1 del presente decreto, ai fini dell'applicazione dei programmi formativi sul territorio nazionale.
2. Le aree tematiche-disciplinari di cui all'Allegato 1 comprendono le abilitazioni, così come regolamentate dalle circolari e dalle disposizioni vigenti che disciplinano il sistema di formazione del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
3. Le aree tematiche-disciplinari potranno essere integrate con appositi decreti del Direttore Centrale per la Formazione.

Articolo 3

Struttura dell'Albo dei Formatori

1. Per ogni Formatore, iscritto nell'Albo, dovranno essere indicati:
 - nome e cognome;
 - codice fiscale;
 - qualifica;
 - sede giuridica di assegnazione;
 - data di iscrizione nell'Albo;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- abilitazioni possedute, in qualità di Formatore e/o di Formatore Esperto in ciascuna area tematica-disciplinare;
- stato dell'abilitazione di cui all'art. 5;
- livelli di cui all'art. 7.

Articolo 4

Iscrizione nell'Albo dei Formatori

1. L'iscrizione nell'Albo è riservata al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente ai ruoli che espletano funzioni operative, ai ruoli delle specialità (aeronaviganti; nautiche e sommozzatori) ed ai ruoli che espletano funzioni tecnico-professionali.
2. L'iscrizione nell'Albo è condizione necessaria per lo svolgimento delle attività formative (mantenimenti; *re-training*; corsi di formazione) connesse alle abilitazioni possedute dal Formatore nella relativa area tematiche-disciplinari.
3. E' iscritto nell'Albo il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che supera l'apposito corso di formazione conseguendo l'abilitazione di Formatore nella relativa area tematica-disciplinare. L'iscrizione è a cura dell'Ufficio per la Pianificazione il Controllo e lo Sviluppo della Formazione della Direzione Centrale per la Formazione.
4. Il corso di formazione di cui al comma 3 è regolamentato, per ciascuna area tematica-disciplinare, dalle circolari e dalle disposizioni vigenti di settore ovvero dalle eventuali ulteriori circolari emanate dalla Direzione centrale per la formazione a seguito dell'introduzione di nuove aree tematiche-disciplinari o di nuove abilitazioni nell'ambito delle stesse aree tematiche-disciplinari, consultabili sull'applicativo informatico denominato *Gestione informatizzata della formazione (GIF)*.
5. Le circolari e le disposizioni vigenti di cui al comma 4 stabiliscono altresì le eventuali specifiche modalità di impiego del personale Formatore.

Articolo 5

Stato dell'abilitazione del Formatore

1. Gli stati dell'abilitazione previsti nell'Albo sono i seguenti:
 - a) abilitato;
 - b) abilitato con limitazioni;
 - c) sospeso.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

2. Per “abilitato” si intende il personale che, avendo superato il corso di formazione, è iscritto nell’Albo nella relativa area tematica-disciplinare.
3. Per “abilitato con limitazioni” si intende il personale abilitato che, per un determinato periodo di tempo, può esercitare solo particolari attività di formazione. Rientra nella fattispecie, a titolo esemplificativo, il personale Formatore con cause di accertata parziale idoneità al servizio operativo.
4. Per “sospeso” si intende il personale che trovasi nella condizione di cui all’art. 9 del presente decreto.
5. L’annotazione e l’aggiornamento dello stato dell’abilitazione è a cura dell’Ufficio per la Pianificazione il Controllo e lo Sviluppo della Formazione della Direzione Centrale per la Formazione.

Articolo 6

Abilitazioni del Formatore

1. Per ogni area tematica-disciplinare sono annotate le abilitazioni possedute dal personale iscritto nell’Albo.
2. Per ciascuna abilitazione posseduta è indicato il relativo “stato dell’abilitazione”, in conformità a quanto previsto all’art. 5.

Articolo 7

Livello delle abilitazioni

1. Per alcune aree tematiche-disciplinari è annotato nell’Albo oltre al livello di “Formatore” anche il livello di “Formatore esperto”, eventualmente conseguito dal personale iscritto, mediante percorsi stabiliti dalle circolari e dalle disposizioni vigenti di settore di cui all’art. 4, comma 4.

Articolo 8

Mantenimento dell’abilitazione di Formatore

1. Ove non diversamente disciplinato dalle circolari e dalle disposizioni vigenti di settore di cui all’art. 4, comma 4, il Formatore deve mantenere, in ciascuna abilitazione posseduta, la relativa competenza mediante lo svolgimento dell’attività didattica prevista nella rispettiva area tematica-disciplinare per almeno 36 ore, ogni due anni, da svolgersi nell’ambito di uno stesso corso di formazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

2. Ai fini del mantenimento dell'abilitazione, le partecipazioni a corsi di formazione in qualità di Formatore saranno registrate sull'applicativo informatico denominato *Gestione informatizzata della formazione (GIF)*, nonché monitorate dall'Ufficio per la Pianificazione il Controllo e lo Sviluppo della Formazione della Direzione Centrale per la Formazione ed, infine, consultabili nell'Albo da parte degli stessi Formatori e degli Uffici centrali e territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a ciò espressamente autorizzati dalla Direzione Centrale per la Formazione.
3. Costituisce, inoltre, condizione necessaria per il mantenimento dell'abilitazione di Formatore, la partecipazione a sessioni di aggiornamento, programmate dalla Direzione Centrale per la Formazione, in occasione della revisione dei pacchetti didattici.

Articolo 9

Sospensione dell'abilitazione di Formatore

1. Il mancato adempimento dell'obbligo di mantenimento previsto all'art. 8 comporta la sospensione del Formatore dall'attività formativa, per la relativa area tematica-disciplinare, durante il periodo necessario al reintegro.
2. Costituisce inoltre motivo di sospensione dell'abilitazione posseduta la mancata partecipazione del Formatore, a seguito di convocazione per esigenze formative dell'Amministrazione, per più di 2 (due) volte senza giustificato motivo entro il termine di 2 (due) anni a decorrere dalla prima mancata partecipazione.
3. La Direzione centrale per la formazione notifica al Formatore interessato la sospensione dell'abilitazione posseduta, per il tramite dell'Ufficio di appartenenza (Comando, Direzione Centrale o Regionale), nonché per conoscenza alla Direzione Regionale di competenza, specificando le modalità ed i tempi del reintegro.
4. La sospensione è annotata nello stato di abilitazione del Formatore nell'Albo.

Articolo 10

Percorso di reintegro

1. Entro il termine di un anno dalla notifica dell'avviso di sospensione dell'abilitazione posseduta, il Formatore sospeso deve partecipare al percorso di reintegro attivato in conformità a quanto previsto dalle circolari e dalle disposizioni vigenti di cui al comma 4 dell'art. 4.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

2. L'avvio del percorso di reintegro deve essere comunicato all'Ufficio per la Pianificazione il Controllo e Sviluppo della Formazione della Direzione Centrale per la Formazione, a cura dell'Ufficio di appartenenza del Formatore interessato.
3. Ove non diversamente regolamentato dalle circolari e dalle disposizioni vigenti di cui all'art. 4, comma 4, è cura della Direzione Centrale per la Formazione specificare, in occasione della notifica di cui all'art. 9, comma 3, le modalità e le tempistiche di realizzazione del percorso di reintegro nell'area tematica-disciplinare dell'abilitazione posseduta. Tale termine deve tenere conto della programmazione didattica.

Articolo 11

Revoca dell'abilitazione di Formatore

1. L'inosservanza del disposto di cui all'art. 10 determina la revoca dell'abilitazione.
2. Sono altresì motivi di revoca dell'abilitazione:
 - a) accertata incondizionata inidoneità al servizio operativo;
 - b) passaggio ad una qualifica e ad un ruolo ove non è prevista la mansione di Formatore, tenuto conto delle circolari e delle disposizioni vigenti.
3. La revoca è disposta con provvedimento del Direttore centrale per la formazione.

Articolo 12

Norme di condotta e di comportamento del Formatore

1. Il personale iscritto nell'Albo espleta l'attività di Formatore nel rispetto delle norme di condotta e di comportamento previste dal regolamento di servizio del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti ed al codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'interno.

Articolo 13

Pubblicazione dell'Albo dei Formatori

1. L'Albo dei Formatori è pubblicato dall'Ufficio per la pianificazione il controllo e lo sviluppo della formazione della Direzione centrale per la formazione sulla rete *intranet* dipartimentale, nella sezione "Formazione", nonché è reso disponibile sull'applicativo informatico *Gestione informatizzata della formazione (GIF)* agli stessi Formatori ed agli Uffici centrali e territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a ciò espressamente autorizzati dalla Direzione Centrale per la Formazione



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Articolo 14

Norme transitorie e finali

1. La denominazione di “Istruttore” del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è sostituita con quella di “Formatore” ed è ad essa equiparata.
2. Il personale già abilitato dalla Direzione centrale per la formazione in qualità di “Istruttore” o “Formatore” è iscritto - d’ufficio - nell’Albo dei Formatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con le abilitazioni ed i livelli posseduti alla data di emanazione del presente decreto.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(DATILO)

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Allegato 1

AREE TEMATICHE-DISCIPLINARI

- a) Aeroportuale
- b) Autoprotezione in ambiente acquatico
- c) Cinofilo
- d) Conduzione mezzi nautici
- e) Conduzione mezzi terrestri
- f) Direttore operazioni di spegnimento
- g) Elisoccorritore
- h) Gestione del soccorso e delle emergenze;
- i) Ginnica
- j) Incendi in ambiente confinato
- k) Moto d'acqua
- l) Nucleare biologico chimico e radiologico
- m) Nuoto e salvamento
- n) Piloti di aeromobile
- o) Polizia giudiziaria e investigazione antincendi
- p) Prevenzione e sicurezza tecnica
- q) Professionale operativo
- r) Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto
- s) Soccorso acquatico
- t) Soccorso fluviale e alluvionale
- u) Sommozzatori
- v) Specialisti di aeromobile
- w) Specialisti nautici e antincendio navale
- x) Tecniche di primo soccorso sanitario
- y) Tecniche speleo alpino e fluviali
- z) Telecomunicazioni
- aa) Topografia applicata al soccorso
- bb) *Urban search and rescue*